

## **REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI**

La legge finanziaria 2008 (art. 1, commi da 96 a 117) prevede un regime fiscale semplificato ed agevolato: **cd. regime dei contribuenti minimi**. I contribuenti in possesso dei requisiti di legge, a decorrere dal 1° gennaio 2008, possono passare automaticamente al nuovo regime fiscale ponendo in atto comportamenti concludenti a questo fine.

Il nuovo regime è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, che:

1. nell'anno solare precedente a quello di entrata in vigore del regime:
  - a. hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a Euro 30.000,00;
  - b. non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
  - c. non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
  - d. non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
2. nel triennio precedente a quello di entrata in vigore del regime non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a Euro 15.000,00;
3. iniziano l'attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1 e 2.

Possono scegliere il nuovo regime già dal 2008 anche i contribuenti "minimi in franchigia"<sup>1</sup> che avevano optato per il regime ordinario.

Non possono essere considerati contribuenti minimi:

- i soggetti non residenti che svolgono l'attività nel territorio dello Stato;
- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA (ad esempio editoria, agenzie di viaggi e turismo, vendite a domicilio...);
- i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi;
- i soggetti che, pur esercitando attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale, partecipano nel contempo a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

Per i contribuenti già in attività, in possesso dei requisiti sopra illustrati, l'ingresso nel regime dei contribuenti minimi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è automatico, senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva. Parimenti, i soggetti che avevano optato per l'applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali (valido per il periodo di imposta in cui è iniziata l'attività e per i due successivi) possono scegliere, avendone i requisiti, di applicare il regime dei contribuenti minimi, anche se ancora non è terminato il triennio.

I contribuenti che iniziano un'attività di impresa, arte o professione e presumono di rispettare i requisiti previsti per l'applicazione del regime in esame, devono comunicarlo

---

<sup>1</sup> L'art. 37 del D.L.223/2006 ha previsto, a decorrere dal 2007, un nuovo regime per le persone fisiche esercenti un'attività commerciale, agricola o professionale che nel 2006 hanno realizzato o che in caso di inizio attività prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a Euro 7.000,00 e non hanno effettuato o non prevedono di effettuare esportazioni. Tale regime prevede: l'esonero dall'applicazione dell'IVA alle operazioni effettuate; l'esonero dagli adempimenti IVA; il divieto di detrazione dell'IVA sugli acquisti; l'obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali; l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle operazioni effettuate. Prevede, inoltre, l'attribuzione di uno speciale numero di partita IVA.

**Giancarlo RICOTTA**  
**Dottore Commercialista**  
**Revisore Contabile**

nella dichiarazione di inizio attività da presentare ai sensi dell'art. 35 DPR 633/72 (modello AA9).

Con l'entrata in vigore del nuovo regime, sono abrogati i seguenti regimi di semplificazione:

- regime dei contribuenti minimi in franchigia;
- regime fiscale delle attività marginali;
- regime cd. "super-semplificato" per le imprese e i lavoratori autonomi di minori dimensioni.

I contribuenti minimi possono scegliere di fuoriuscire da questo regime, optando per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

L'opzione, valida per almeno tre anni, **deve essere comunicata** all'Agenzia delle Entrate con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Dopo tre anni, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione del regime ordinario (comportamento concludente).

In deroga all'obbligo di applicazione del regime ordinario per almeno un triennio dall'opzione, limitatamente al periodo di imposta 2008, è prevista la possibilità di revocare l'opzione per il regime ordinario con effetto dal periodo di imposta 2009 (ovviamente, sempre che ne ricorrano i requisiti).

Il regime dei minimi cessa di avere efficacia:

- dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle condizioni richieste;
- dall'anno stesso in cui i ricavi o compensi percepiti superano il limite di Euro 45.000,00. In tal caso **si ha l'obbligo di versare l'IVA mediante scorporo** dai corrispettivi documentati, facendo salvo, in ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti. Esempio: fino a giugno 2008 i ricavi conseguiti ammontano a Euro 40.000,00. Nel mese di luglio si devono fatturare ricavi per Euro 6.000,00: in tal modo, si supera il limite stabilito per il regime dei minimi, per cui occorrerà emettere tale fattura (e tutte le successive) con addebito dell'IVA. Per quanto riguarda la fatturazione ante luglio 2008 (senza addebito di IVA), occorrerà riprendere le fatture emesse sino a quella data e scorporare la relativa imposta: su Euro 40.000,00, quindi, il corrispettivo sarà così scomposto: imponibile Euro 32.000,00 IVA a debito Euro 8.000,00.

### **SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI AI FINI IVA**

I contribuenti minimi **sono esonerati** dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 633/72:

- registrazione delle fatture emesse,
- registrazione dei corrispettivi;
- registrazione degli acquisti;
- tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- dichiarazione e comunicazione annuale;
- compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori.

**Le fatture devono essere emesse senza l'addebito dell'IVA e non si detrae l'IVA sugli acquisti; conseguentemente, l'IVA si trasforma in un costo deducibile dal reddito.**

**Permangono**, invece, i seguenti adempimenti:

- obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- obbligo di certificazione dei corrispettivi. Le fatture emesse dovranno contenere l'annotazione che trattasi di “*operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008*”;
- obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive in cui assumono la qualità di debitori di imposta nei confronti dell'Erario (ad esempio, nell'ipotesi di acquisti per i quali si applica il *reverse charge o inversione contabile*) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- obbligo di versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi *intrastat*.

L'applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica dell'IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario. Tale rettifica non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a Euro 516,46 e per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento.

#### **SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO**

I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

Permane, invece, l'obbligo di conservazione dei documenti contabili emessi e ricevuti. Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri, e, pertanto, sono esonerati anche dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri.

Sono esenti dall'imposta sulle attività produttive (IRAP), conseguentemente, sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione IRAP.

#### **DETERMINAZIONE AGEVOLATA DEL REDDITO DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO**

Il regime dei contribuenti minimi comporta l'**applicazione di un'imposta sostitutiva dei redditi pari al 20 per cento sul reddito di impresa o di lavoro autonomo**, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.

Il predetto reddito, assoggettato ad imposta sostitutiva, **non partecipa** alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

Tuttavia, il reddito dell'attività soggetta al regime dei contribuenti minimi rileva, in aggiunta al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR, nonché ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali.

L'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo di imposta deve essere effettuata sulla base del cd. *principio di cassa*, e cioè nel momento in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria.

**Giancarlo RICOTTA**  
**Dottore Commercialista**  
**Revisore Contabile**

Dal reddito che scaturisce dal regime dei contribuenti minimi si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa. Qualora il reddito derivante dall'applicazione di tale regime sia inferiore ai contributi previdenziali, l'eccedenza potrà essere dedotta dal reddito complessivo.

E' ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.

Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi di imposta seguenti, ma non oltre il quinto.